



COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA SINDACALE

Numero 58 del 05-12-2024

OGGETTO: ORDINANZA DI PROROGA DELL'ORDINANZA SINDACALE N°6 DEL 15.03.2024.

- Richiamata la propria Ordinanza n°36 del 17.07.2024 con la quale veniva prorogato il termine di centocinquanta giorni (150) della precedente Ordinanza contingibile ed urgente n°06 del 15.03.2024, con la quale è stato imposto all'Amministratore del condominio denominato "Parco degli Ulivi" fabbricato "A" sito in via L. Da Vinci n°1 di questo comune, sig. Campesi Giovanni, di provvedere alla *“bonifica della copertura del suddetto fabbricato, costituita da lastre in cemento amianto in pessimo stato di conservazione, tramite rimozione e smaltimento delle stesse”*;
- Che il nuovo termine entro il quale bisognava ottemperare agli adempimenti e alle prescrizioni indicati nel richiamato provvedimento sindacale, venivano improrogabilmente fissati alla data del 05.12.2024 per provvedere all'esecuzione di quanto ordinato, ferme tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n°06/2024;
- Vista la nota del 26.11.2024 a firma dell'Amministratore del condominio "Parco degli Ulivi" fabbricato "A" sito in via L. Da Vinci n°1 di questo comune, sig. Campesi Giovanni, acquisita al protocollo generale dell'Ente al numero 27426 del 26.11.2024, diretta ad ottenere l'ulteriore proroga fino al 31.01.2025 del termine dell'Ordinanza n° 36/2024 per l'ultimazione dei lavori di bonifica dell'amianto specificando che gli stessi erano in fase di esecuzione;
- Che in data 02.12.2024 gli agenti di Polizia Locale Peluso Alfredo e Scalercio Raffaele unitamente all'ing. Giuseppe Infusini, nella sua qualità Presidente del Comitato ONA di Cosenza Odv dell'Osservatorio Nazionale Amianto, al quale è stata affidata la gestione dello Sportello Informativo Amianto del comune di Castrolibero, eseguivano un sopralluogo presso il fabbricato di che trattasi al fine di accertare lo stato dei lavori di bonifica della copertura in cemento amianto oggetto della citata Ordinanza ;
- Che dal verbale prot. n°28142 del 03.12.2024 relativo al suddetto sopralluogo, corredato da documentazione fotografica dei luoghi, si evince che i lavori di bonifica della copertura in cemento amianto tramite rimozione e smaltimento del fabbricato “A” del condominio “Parco degli Ulivi” sono effettivamente in corso e che le lastre di copertura risultano trattate con materiale incapsulante al fine di evitare dispersione di fibre durante la loro rimozione e che, altresì, buona parte di esse sono state pallettizzate per lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto, avvolte con appositi teli dotati del nastro segnaletico *“attenzione contiene amianto”*;
- Ritenuto pertanto, alla luce degli esiti del citato sopralluogo, che sussistano motivate ragioni per l'accoglimento della richiesta del 26.11.2024 dal parte dell'Amministratore del condominio "Parco degli Ulivi" fabbricato "A" sito in via L. Da Vinci n° 1 di questo comune;
- Ritenuto ribadire tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n° 06 del 15.03.2024 ai fini dell'interesse pubblico;
- Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

di prorogare fino al **31.01.2025** il termine fissato dalla precedente Ordinanza n°06 del 15.03.2024 per provvedere all'esecuzione di quanto ordinato, ferme restando tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni della predetta Ordinanza Sindacale.

Di notificare la presente Ordinanza all' Amministratore del suddetto condominio sig. Campesi Giovanni.

AVVERTE

Che trascorso il termine necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si procederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero dei LL.PP. (D.P.R. 24.11.71 n° 1999), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Calabria nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12. 71 n°1034).

DISPONE

Che il Comando di Polizia Locale è tenuto a far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 05.12.2024

Il Sindaco
(Orlandino Greco)

IL SINDACO
ORLANDINO GRECO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005